

**CITTÀ DI CHIARI**

Provincia di Brescia

P.za Martiri della Libertà n. 26 – CHIARI (BS)
CAP 25032 - C.F. 00606990174 - P.I. 00572640985
Tel 03070081 Fax 03071201

AVVISO PUBBLICO

***Istruttoria pubblica per l'affidamento in co-progettazione di interventi di educativa di gruppo a favore di bambini e ragazzi con disabilità' dalla 1^ classe della scuola secondaria di I grado alla 3^ classe della scuola secondaria di II grado – a.s. 2025/2026 - art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.
CIG: B659126539***

Premesso che:

- il Comune di Chiari (BS) è titolare delle funzioni amministrative in materia di servizi alla persona;
- ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. (in avanti anche solo "TUEL") "2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. (...) 5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

Richiamati:

- l'art 8 dello Statuto del Comune di Chiari, che prevede che il Comune "concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali con particolare riguardo [...] alla promozione culturale [...], alla sicurezza sociale [...], alle attività sportive ed all'impiego del tempo libero, [...] promuove e favorisce in ogni settore la cooperazione e l'associazionismo;
le linee programmatiche delle azioni di governo, approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 27/2024, nelle quali è prevista la destinazione di risorse al sostegno delle famiglie con disabili e a progetti che favoriscono l'autonomia delle persone con disabilità;

Rilevato che l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative;

Richiamato:

- l'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore (in avanti anche solo "CTS"), il quale disciplina, in modo generale e relativamente alle attività di interesse generale,

previste dall'art. 5 del medesimo Codice, l'utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento;

- in particolare, l'art. 55, terzo comma, che prevede che *“la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti (...) (...)”*;

- inoltre, il primo comma dell'art. 55 CTS a mente del quale *“1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”*.

Rilevato, ancora, che:

- questo ente, in coerenza con gli strumenti di pianificazione e di programmazione, previsti dalla legislazione vigente, intende attivare un procedimento ad evidenza pubblica per la co-progettazione degli interventi di “educativa di gruppo” a favore di ragazzi con disabilità residenti in Chiari che, nell'anno scolastico 2025/2026, frequenteranno dalla classe prima della scuola secondaria di I grado alla classe terza della scuola secondaria di II grado, e che siano in possesso di un discreto grado di autonomia personale, per le ragioni meglio descritte nel documento preliminare alla co-progettazione, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 31/03/2025 [**Allegato n. 1**];

- finalità dell'ente è quella di attivare un nuovo “approccio” nelle politiche sociali pubbliche avvalendosi delle possibilità fornite dall'art. 5 CTS lettere d), f), e i) per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità solidaristiche e di utilità sociale che le attività a favore di ragazzi con disabilità possono incarnare a pieno titolo quale interesse generale e collettivo della comunità di Chiari;

Rilevato, in proposito, che la co-progettazione, di cui al richiamato art. 55 CTS, consente di attivare un partenariato, espressione dell'attività collaborativa e sussidiaria, in attuazione del più volte evocato principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione, secondo quanto argomentato nella sentenza della Corte costituzionale 26 giugno 2020, n. 131, in ordine alle forme e modalità di attivazione della c.d. “Amministrazione condivisa”, previste e disciplinate dal Titolo VII del CTS;

Considerato, da ultimo, che occorre predisporre gli atti della procedura di co-progettazione in modo coerente e rispettoso di quanto previsto dal più volte citato art. 55 CTS e di quanto indicato nelle Linee Guida dell'ANAC in materia e, segnatamente, in ordine:

- a) alla predeterminazione dell'oggetto e delle finalità del procedimento ad evidenza pubblica;
- b) alla permanenza in capo all'Amministrazione pubblica procedente delle scelte e della valutazione sulle proposte progettuali presentate dagli interessati;
- c) al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità, ai sensi della disciplina vigente;
- d) al rispetto dei principi del procedimento amministrativo ed in particolare di parità di trattamento, del giusto procedimento.

Richiamato l'art. 6 del D. Lgs. n. 36/2023 (in avanti anche solo “Codice dei contratti pubblici - CCP”), in base al quale *“In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo*

3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017”;

Dato, altresì, atto che, al fine di sostenere l’attuazione del partenariato, questo Ente intende mettere a disposizione dei futuri partner le seguenti risorse economiche e strumentali, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/1990 e ss.:

- collaborazione del personale dell’ufficio servizi sociali;
- contributo comunale complessivo massimo a disposizione di € 30.000,00,00 (trentamila/00). Il contributo che sarà effettivamente erogato verrà stabilito in sede di co-progettazione e, in ogni caso, non potrà essere superiore a quello complessivo previsto. Il comune di Chiari, pertanto provvederà ad erogare il contributo pubblico diretto per sostegno alle attività nella misura in cui verrà definito nel piano economico finanziario esito della coprogettazione;

A tale proposito, si precisa che le somme corrisposte non equivalgono a corrispettivi per l’affidamento di servizi a titolo oneroso, in applicazione di quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 375 del 25 maggio 2021;

Dato atto che

- sussistono i presupposti, fattuali e normativi, per l’attivazione della procedura di co-progettazione e, segnatamente, tenuto conto delle Linee Guida di ANAC;
- con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021 sono state approvate le Linee guida sul rapporto fra PA ed enti di Terzo settore, ai sensi degli articoli 55, 56 e 57 del CTS (in avanti anche solo “Linee Guida”).

Richiamati:

- l’art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale n. 3/2008 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida dell’ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- le Linee guida ministeriali sul rapporto fra PA ed enti di Terzo settore, approvate con DM n. 72 del 31 marzo 2021;
- le Linee guida n. 17 di ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 382/2022 nel punto 2.1 delle stesse in merito all’estraneità della fattispecie di cui al presente atto all’applicazione del Codice dei contratti e nel punto 2.3 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il d. lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- l’art. 6 del d.lgs n. 36/2023;
- il regolamento per la concessione di contributi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 22/12/2014;

Tanto premesso è pubblicato il seguente

AVVISO

Art. 1 - Premesse e definizioni

Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Avviso.

Ai fini dell'espletamento della procedura di cui al presente Avviso sono adottate le seguenti "Definizioni":

- **ATS:** l'Associazione Temporanea di Scopo, che potrà essere formalizzata ad esito della procedura per la realizzazione delle attività e degli interventi oggetto di co-progettazione;
- **Altri enti:** altri soggetti, diversi dagli enti di Terzo settore (ETS), che in qualità di partner di progetto, relativamente ad attività secondarie e comunque funzionali a quelle messe in atto dagli ETS, partecipino al partenariato, di cui comunque gli ETS, singoli e associati, dovranno essere capofila;
- **Amministrazione procedente (AP):** Comune di Chiari quale ente titolare della procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione, nel rispetto dei principi della legge n. 241/1990 e ss. mm. in materia di procedimento amministrativo;
- **CTS:** Codice del Terzo Settore, approvato con d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- **co-progettazione:** sub-procedimento di definizione congiunta, partecipata e condivisa, della progettazione degli interventi e dei servizi fra la P.A., quale Amministrazione procedente, e gli ETS, singoli o associati, la cui proposta progettuale sarà risultata come la più rispondente agli obiettivi di inserimento lavorativo stabiliti dall'ente;
- **convenzione:** l'accordo sottoscritto fra l'AP e gli ETS, singoli o associati, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge n. 241/1990 e ss. mm., per la disciplina del rapporto di collaborazione, sulla base dello schema allegato al presente Avviso;
- **domanda di partecipazione:** l'istanza presentata dagli ETS per poter partecipare alla procedura di co-progettazione;
- **Enti del Terzo Settore (ETS):** i soggetti indicati nell'art. 4 del d. lgs. n. 117/2017, recante il Codice del Terzo settore;
- **Enti attuatori partner (EAP):** gli Enti di Terzo Settore (ETS), singoli o associati, la cui proposta progettuale sarà risultata più rispondente all'interesse pubblico dell'Amministrazione procedente, e con i quali attivare il rapporto di collaborazione;
- **procedura di co-progettazione:** procedura ad evidenza pubblica per la valutazione delle proposte progettuali presentate dagli ETS, cui affidare le attività di progetto;
- **proposta progettuale (PP):** il documento progettuale presentato dagli ETS, nei modi previsti dall'Avviso ed oggetto di valutazione da parte di apposita Commissione nominata dall'Amministrazione procedente;
- **progetto definitivo (PD):** l'elaborato progettuale, approvato dall'Amministrazione procedente ed allegato alla convenzione;
- **Responsabile del procedimento:** il soggetto indicato dall'Amministrazione procedente quale Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- **Tavolo di co-progettazione:** sede preposta allo svolgimento dell'attività di co-progettazione per l'implementazione delle attività di progetto, finalizzata all'elaborazione – condivisa – del progetto definitivo (PD).

Art. 2 – Oggetto

Il presente Avviso ha ad oggetto la candidatura da parte degli Enti del Terzo settore (ETS), come definiti dall'art. 4 del d. lgs. 117/2017 (CTS) ed iscritti nel RUNTS, ai sensi degli articoli 45 e ss. e 101 del CTS, a presentare, secondo quanto previsto dal successivo art. 7 – oltre alla **domanda di partecipazione**, redatta sulla base del modello allegato al presente Avviso [**Allegato B**] – una **proposta progettuale (PP)** nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica, indetta da questo Ente procedente ai fini della co-progettazione degli interventi di cui al documento preliminare approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 31/03/2025 [**Allegato n. 1**].

Il presente Avviso Pubblico contiene i requisiti dei proponenti, l'ammissibilità delle domande, i tempi di presentazione, la modulistica per candidarsi, le indicazioni in merito ai contenuti delle proposte progettuali, le modalità di valutazione dei progetti, le fasi della co-progettazione, i finanziamenti e gli obblighi per l'ETS attuatore del progetto.

Art. 3 – Procedura di co-progettazione

La procedura prevede:

- la selezione di uno o più ETS, la/e cui proposta/e progettuale/i sarà/anno valutata/e rispondente/i agli interessi pubblici stabiliti dal presente Avviso Pubblico, con cui avviare la successiva fase di co-progettazione.

La valutazione sarà demandata ad apposita Commissione, che – in applicazione dei criteri previsti dal presente Avviso – formulerà la graduatoria delle proposte pervenute.

Tenuto conto dell'oggetto della procedura e delle esigenze riferite alla migliore funzionalità nell'attuazione del Progetto, potrà essere selezionato un unico ETS, singolo o associato nella forma di ATS, o più ETS, a condizione che siano in possesso dei requisiti richiesti e che la proposta progettuale presentata abbia raggiunto, in sede di valutazione, un punteggio di almeno 50/100;

- l'attivazione di Tavoli di co-progettazione, finalizzati all'elaborazione congiunta della progettazione definitiva degli interventi e delle attività previste nella Relazione tecnica predisposta dall'Amministrazione procedente;

- l'elaborazione del progetto definitivo, volto alla realizzazione di interventi finalizzati a sostenere e rinforzare le azioni socio-educative previste nel presente avviso, che sarà sviluppato, in sede di co-progettazione, tra questo Ente (Ufficio servizi sociali) e l'ETS/gli ETS attuatore/i;

- l'attivazione del rapporto di partenariato con gli *enti attuatori di progetto (EAP)* mediante stipula di un protocollo di collaborazione, inteso come strumento per sviluppare le potenzialità dell'azione congiunta fra il Comune e l'ETS.

Art. 4 - Durata e risorse.

Gli interventi e le attività oggetto della presente procedura di co-progettazione si svolgeranno durante l'anno scolastico 2025/2026, per n. 52 settimane nel periodo da settembre 2025 a giugno 2026, con inizio e termine coincidenti con l'inizio ed il termine dell'anno scolastico citato, previa sottoscrizione di apposita **Convenzione**, il cui schema è allegato al presente Avviso [**Allegato C**].

In ragione dell'innovatività della procedura di cui al presente Avviso, l'Amministrazione procedente si riserva di verificare – in contraddittorio con gli ETS/EAP – l'efficacia delle attività e degli interventi almeno a metà del periodo di durata del rapporto di collaborazione, e di valutare eventuali correttivi.

Non sono ammesse proroghe delle attività previste dalla Convenzione di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., si specifica che, al fine di sostenere l'attuazione del partenariato, il Comune intende mettere a disposizione dei futuri partner, come contributo pubblico, quanto segue:

- la collaborazione del personale dell'ufficio servizi sociali;
- un contributo del Comune derivante da fondi propri di bilancio. Il contributo complessivo massimo a disposizione per il presente progetto è di € 30.000,00 (trentamila/00). Il contributo che sarà effettivamente erogato verrà stabilito in sede di co-progettazione e, in ogni caso, non potrà essere superiore a quello complessivo previsto.

L'ente partner dovrà elaborare un piano economico finanziario che non si limiti alla puntuale finalizzazione delle risorse pubbliche ma che declini risorse proprie dedicate all'ambito di intervento oggetto di co-progettazione evidenziandolo nel progetto. A tale ultimo proposito, si precisa che tali contributi non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso, in applicazione di quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 375 del 25 maggio 2021.

Apposita **Convenzione**, che sarà sottoscritta fra l'Amministrazione procedente e gli Enti Attuatori di TS partner, disciplinerà il rapporto di collaborazione.

Art. 5 - Requisiti partecipazione.

La presente procedura, che non consiste nell'affidamento di un servizio in appalto ed a fronte di un corrispettivo, in ogni caso attiva un partenariato funzionale alla cura degli interessi pubblici declinati negli atti della presente procedura.

Pertanto, appare necessario stabilire i seguenti requisiti di partecipazione dei partecipanti, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza.

5.1. – requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

5.1.a) insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall'art. 94 del decreto legislativo n. 36/2023, analogicamente applicato alla presente procedura, per le finalità appena richiamate, ed in quanto compatibile, senza che tale richiamo normativo possa essere qualificato anche indirettamente come "autovincolo";

5.1.b) iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), fermo restando il regime transitorio previsto dall'art. 101 del CTS.

5.2. – requisiti di idoneità tecnico-professionale

5.2.a) aver realizzato in modo continuo per almeno n. 1 anno servizi di educativa domiciliare a favore di minori con disabilità esclusivamente per conto di Enti pubblici e/o pubbliche amministrazioni.

Ai fini del possesso del richiamato requisito, l'ETS interessato potrà far riferimento al periodo temporale degli ultimi cinque (5) anni antecedenti il presente Avviso (anni di riferimento dal 2019 al 2023).

Il possesso dei requisiti di cui al presente punto dovrà essere autodichiarato dal legale rappresentante p.t. del richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm.

Art. 6 – Partecipazione alla procedura di ETS in composizione plurisoggettiva

Gli ETS interessati a partecipare alla presente procedura in composizione plurisoggettiva dovranno rispettare, oltre a quanto stabilito dalle altre disposizioni dell'Avviso, le seguenti prescrizioni:

a) la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei membri dell'aggregazione costituenda, fatta salva l'ipotesi di delegare espressamente tale incumbente al legale rappresentante dell'ETS designato come Capogruppo/Mandatario dell'aggregazione, come risultante dal mandato irrevocabile conferito dagli ETS mandanti;

b) la proposta progettuale dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti degli ETS componenti l'aggregazione, a comprova della serietà e della consapevolezza degli impegni assunti;

c) le autodichiarazioni da allegare alla domanda di partecipazione dovranno essere sottoscritte da tutti i legali rappresentanti degli ETS componenti l'aggregazione;

d) infine, fermo restando il possesso da parte di tutti i componenti dell'aggregazione dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, previsti dal presente Avviso, dovranno essere posseduti in misura maggioritaria dall'ETS designato come Capogruppo/Mandatario.

Art. 7 – Procedura

Gli interessati dovranno presentare – mezzo PEC – la **domanda di partecipazione**, redatta sulla base del Modello predisposto dall'Ente affidante **[Allegato B] entro e non oltre le ore 10:00:00 del 09/05/2025**. Alla **domanda di partecipazione** dovrà essere allegata – **a pena di esclusione** – la propria **Proposta progettuale (PP)**, avendo a riferimento gli atti dell'Amministrazione procedente, posti a base della Procedura.

Non saranno prese in considerazione domande incomplete, condizionate o subordinate.

Dopo la chiusura del termine per la ricezione delle domande, il Responsabile del procedimento, con l'assistenza di due testimoni, verificherà in apposita seduta pubblica, la regolarità formale delle domande presentate e delle relative autodichiarazioni rese dai soggetti interessati.

Dopo l'espletamento dell'istruttoria sulle domande presentate il Responsabile del procedimento procederà nel modo che segue:

- a) comunicherà agli interessati le ragioni ostative all'accoglimento delle domande, ai sensi dell'art. 10 *bis* della legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- b) ad esito del sub-procedimento di cui alla precedente lettera sub a), confermerà o meno il rigetto della domanda.

La **proposta progettuale (PP)** dovrà essere elaborata muovendo dal documento preliminare [Allegato n. 1] approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 10/03/2025 più volte richiamato e posto a base della procedura, e dovrà seguire l'ordine dei criteri di valutazione previsti dal successivo art. 9 (*Criteri di valutazione*).

Nella proposta progettuale (PP) dovranno essere indicate le risorse, a vario titolo, messe a disposizione del partenariato con l'Amministrazione, che saranno oggetto di valutazione ai sensi del richiamato art. 9.

Art. 8 – Valutazione delle proposte progettuali

L'Amministrazione procedente nominerà apposita Commissione, di cui faranno parte i soggetti dell'Amministrazione procedente, che prenderanno parte al Tavolo di co-progettazione, per il compimento delle fasi successive della procedura e segnatamente:

- i) apertura in seduta pubblica della **proposta progettuale (PP)**;
- ii) valutazione delle proposte progettuali, in seduta riservata;
- iii) pubblicazione, nel rispetto della disciplina in materia di trasparenza, sul sito dell'Amministrazione procedente, dei punteggi attribuiti alle proposte progettuali;
- iv) infine, elaborazione dei punteggi finali e conseguente graduatoria di merito, nonché proposta di provvedimento conclusivo del procedimento di co-progettazione.

La Commissione, quale organo collegiale perfetto, composto di tre (3) membri, avrà a disposizione il **punteggio totale di 100**.

La/e proposta/e progettuale/i (PP) ammessa/e dovrà/anno raggiungere il punteggio minimo di **50/100**, quale soglia di sbarramento, a tutela degli interessi pubblici connessi con la presente procedura.

Per quanto riguarda la valutazione delle proposte progettuali (PP), ciascun commissario assegnerà un coefficiente compreso tra 0 ed 1 a ciascun elemento della Proposta progettuale (PP), secondo la seguente scala di valori:

- 1.0 ottimo
- 0.8 buono
- 0.6 sufficiente
- 0.4 appena accettabile
- 0.2 molto carente
- 0.0 non rispondente o non valutabile

Verrà quindi calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari che sarà poi moltiplicata per il punteggio massimo ottenibile per lo specifico elemento.

Art. 9 - Criteri di valutazione.

Le proposte progettuali (PP) dovranno essere formulate in modo sintetico.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi si terrà conto dei seguenti elementi e criteri di valutazione.

CRITERIO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MAX
PROGETTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE	Verrà valutata nel suo complesso la proposta progettuale, che dovrà indicare: <ul style="list-style-type: none">- titolo del progetto;- obiettivi;- modalità organizzative e di gestione del servizio;- caratteristiche del progetto inerenti le attività sociali, ricreative, sportive, ludiche, istruttive, educative, ...;- le caratteristiche inclusive dell'intervento;- le specifiche modalità previste per l'accoglienza di bambini e ragazzi con disabilità o con particolari esigenze;- indicazioni sulla disponibilità di tutti i materiali di consumo, attrezzature ludiche e sportive, ed ogni altro ausilio strumentale alla realizzazione delle attività proposte;- qualifiche professionali del personale che verrà adibito al progetto;	40
ELEMENTI DI INNOVAZIONE	Verranno valutati eventuali elementi di innovazione sociale in coerenza con le indicazioni del presente Avviso pubblico	15
SISTEMA DI VALUTAZIONE	Verrà valutato il piano di valutazione dello stato di attuazione del progetto e descrizione degli indicatori per la valutazione dei risultati	10
PARTENARIATO CON ENTI ACCREDITATI	Verrà valutata la presenza e/o la volontà di accordarsi con Enti Accreditati dall'Ambito Territoriale 7 – Oglio Ovest per il servizio educativo domiciliare minori già operativi sul territorio clarense, per far affiancare i bambini/ragazzi con disabilità per lo svolgimento delle attività oggetto di co-progettazione	10
COSTITUZIONE DI ATS	Verrà valutata positivamente la volontà di costituire un ATS, in quanto portatrice di esperienze diversificate	5
PIANO FINANZIARIO E FUND RAISING	Verrà valutata la completezza del piano finanziario previsionale in termini di articolazione dei costi e delle spese previste per ogni singola voce, ed eventuali strategie di fundraising	20

Art. 10 - Conclusione della procedura e graduatoria.

La Commissione di valutazione, in presenza di più proposte progettuali (PP), formulerà apposita graduatoria di merito, che sarà poi approvata dal Dirigente competente e tempestivamente pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità procedente.

Verranno ammessi ai tavoli di co-progettazione TUTTI i soggetti che, in fase di valutazione progettuale, abbiano raggiunto il punteggio minimo di 50/100.

Il RUP si riserva di procedere alla co-progettazione anche in presenza di una sola proposta, ovvero di non procedere qualora nessuna candidatura sia ritenuta idonea, o siano mutate le condizioni per l’Amministrazione.

Art. 11 – Riattivazione della co-progettazione.

La co-progettazione, come indicato nel § 3 Il procedimento di co-progettazione delle Linee Guida sul rapporto tra Pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n.117/2017 (codice del terzo settore) approvate con DM n. 72 del 31/03/2021, quale metodologia di attività collaborativa, oltre che procedimento amministrativo orientato all’attivazione del partenariato, avrà natura “circolare”, ovvero potrà essere riattivata allorquando si manifesti la necessità o, anche, l’opportunità di rivedere o implementare l’assetto raggiunto con la co-progettazione.

Sia l’eventuale modifica della convenzione sia la riattivazione della co-progettazione verrà attivata in condizioni di parità di trattamento tra gli ETS partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica; a tal fine si procederà ad informare direttamente i partecipanti alla procedura della riattivazione della co-progettazione.

Art. 12 - Convenzione.

Gli ETS selezionati quali **Enti Attuatori Partners (EAP)** degli interventi e delle attività, oggetto di co-progettazione, sottoscriveranno apposita Convenzione con la quale regolamentare l’attività di collaborazione.

Art. 13 – Rendicontazione delle spese e monitoraggio del progetto

Il/i soggetto/i ETS beneficiario/i del contributo dovrà/anno compilare e trasmettere una scheda relativa alle attività svolte, una relazione e fornire una rendicontazione economica delle spese sostenute secondo il quadro economico di cui al progetto esecutivo approvato dal tavolo di co-progettazione.

Entro il 10/06/2026 dovranno essere presentate:

- la relazione dell’attività svolta nel periodo settembre/dicembre 2025, che dovrà evidenziare i risultati raggiunti;
- la rendicontazione finanziaria del periodo stesso, che dovrà riportare i costi complessivi effettivamente sostenuti, con i relativi giustificativi di spesa (documentazione contabile). Le fatture o i giustificativi di spesa, regolarmente quietanzati, dovranno essere conservati in originale presso la sede dell’ETS attuatore, ai fini di una eventuale verifica amministrativo-contabile in loco;
- la dichiarazione in forma di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante che tutta la documentazione prodotta è regolare, conforme al vero e si riferisce esclusivamente a spese sostenute per la realizzazione della progettualità ammessa a contributo.

A conclusione del progetto dovranno essere presentate:

- la relazione dell’attività svolta nel periodo gennaio/luglio 2026 e la relazione finale, che dovranno evidenziare i risultati raggiunti;

- la rendicontazione finanziaria del periodo indicato, che dovrà riportare i costi complessivi effettivamente sostenuti, con i relativi giustificativi di spesa (documentazione contabile). Le fatture o i giustificativi di spesa, regolarmente quietanzati, dovranno essere conservati in originale presso la sede dell'ETS attuatore, ai fini di una eventuale verifica amministrativo-contabile in loco;
- la dichiarazione in forma di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante che tutta la documentazione prodotta è regolare, conforme al vero e si riferisce esclusivamente a spese sostenute per la realizzazione della progettualità ammessa a contributo.

Sono ammessi a contributo i costi documentati e strettamente connessi alle attività proposte, conformi alla normativa fiscale, effettivamente sostenute da/dagli ETS attuatore/i e ad esso/i intestate, opportunamente documentate a mezzo di fatture, ricevute o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, compresi gli "scontrini fiscali parlanti".

Tutte le spese devono essere:

- a) effettivamente e strettamente connesse all'operazione ammessa a contribuzione;
- b) debitamente quietanzate a partire dalla data di avvio del progetto e sino alla data di conclusione;
- c) chiaramente imputate a/agli ETS attuatore/i del progetto;
- d) tracciabili e, come tali, pagate con bonifico bancario o ricevuta bancaria. Tutti i pagamenti effettuati con bonifico devono contenere l'indicazione nella causale del riferimento al progetto pena la non ammissione del relativo importo.

Non sono ammesse a contribuzione spese non strettamente finalizzate e riconducibili alla realizzazione del progetto approvato.

Al fine di permettere una adeguata azione amministrativa sulla corretta attuazione del progetto ammesso a contribuzione, il Comune potrà richiedere ulteriore e specifica documentazione e/o predisporre controlli e verifiche.

Eventuali inadempienze saranno sanzionate secondo la loro gravità sino alla revoca del contributo concesso.

Il Comune si riserva di richiedere la documentazione delle spese per un periodo non superiore a cinque anni dal pagamento del contributo e si riserva di svolgere, senza preavviso, verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi a contribuzione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Art. 14 – Modalità di erogazione del contributo comunale

Il contributo messo a disposizione del Comune di Chiari verrà erogato, previa richiesta del/degli ETS attuatore/i e, alle seguenti scadenze:

- 2/5 del contributo stabilito in sede di co-progettazione: entro il 31 gennaio 2026, previa verifica della correttezza della documentazione di rendicontazione del periodo settembre 2025/dicembre 2025;
- saldo del contributo stabilito in sede di co-progettazione (fatta salva l'eventuale rimodulazione del contributo in caso di parziale realizzazione di queste ultime delle attività): entro il 31 luglio 2026, previa verifica della correttezza della documentazione di rendicontazione del periodo settembre 2025/dicembre 2025 (se non ancora prodotta) e del periodo gennaio 2026/giugno 2026. In caso di rendicontazione parziale dei costi sostenuti, il finanziamento del progetto verrà rideterminato in proporzione alla quota effettivamente e regolarmente rendicontata.

La liquidazione del contributo da parte del Comune è subordinata al corretto completamento delle procedure amministrative e contabili di legge e di regolamento proprie degli Enti locali, tra le quali la verifica della regolarità contributiva, mediante l'acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e, in generale, alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità. Per la sospensione o il ritardo nel pagamento conseguenti alla negativa conclusione delle procedure di

cui sopra, gli/l'ETS attuatore/i non può opporre eccezioni, né ha titolo a pretendere interessi di ritardato pagamento o di risarcimento di danni.

Il contributo non sarà erogato nel caso in cui l'attività co-progettata non sia stata realizzata o sia stata realizzata in forma sostanzialmente diversa dal Progetto Definitivo, senza previo accordo con il Comune.

Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 nr. 136 gli/l'ETS beneficiario del contributo assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente all'oggetto del presente Avviso Pubblico, per cui tutte le transazioni relative dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine l'ETS si impegna a comunicare al Comune di Chiari gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad operazioni connesse al presente Avviso Pubblico, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'esecuzione delle attività previste potrà essere sospesa da parte dell'ETS attuatore. Qualora l'ETS si renda inadempiente a tale obbligo, il protocollo di collaborazione potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte del Comune di Chiari.

Art. 16 – Risoluzione

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, in quanto applicabili al presente accordo, la Convenzione che verrà all'uopo stipulata potrà essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza degli EAP, il Comune di Chiari liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ETS partner;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;
- quando gli EAP si rendano colpevoli di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
- violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione potrà essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Chiari, con PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 17 – Informativa sulla privacy

Tutti i dati personali raccolti dall'Amministrazione nell'ambito della presente procedura verranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

A tal riguardo, si forniscono di seguito le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento citato. Il titolare del trattamento è il Comune di Chiari.

I dati personali saranno raccolti e trattati con l'ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di soggetti appositamente incaricati ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il trattamento risponde all'esclusiva finalità di espletare la presente procedura e tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione dell'intervento di cui al presente Avviso Pubblico.

Il proponente deve allegare alla domanda di partecipazione l'apposita modulistica relativa alla privacy, di cui all'**allegato D — Informativa privacy**. L'eventuale rifiuto di prestare il consenso o comunque la mancata comunicazione dei dati da parte dell'interessato, considerate le finalità del trattamento come sopra descritte, avrà come conseguenza l'impossibilità per lo stesso di partecipare all'Avviso Pubblico.

I dati potranno essere comunicati ad altri destinatari, interni o esterni all'Amministrazione, per la finalità sopra descritta, nonché per le finalità di popolamento delle banche dati regionali o adempimento degli obblighi di legge.

I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo necessario alla definizione della presente procedura e all'espletamento di tutte le attività connesse alla realizzazione dell'intervento di cui al presente Avviso Pubblico.

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, in particolare:

- il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità degli stessi;
- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- il diritto di proporre reclamo al garante della Privacy.

Art. 18 – Sospensione, aggiornamento, mancata selezione

Il RUP, con provvedimento motivato, si riserva la facoltà di sospendere la procedura di selezione di Enti del Terzo Settore con cui attivare un tavolo di co-progettazione, di aggiornarla modificandone i termini, di non dar luogo all'aggiudicazione o di disporre una nuova procedura, senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti alcun diritto al risarcimento o a all'indennizzo.

Art. 19 - Obblighi in materia di trasparenza.

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.

Art. 20 - Elezione di domicilio e comunicazioni.

Gli Enti partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nella domanda di partecipazione alla presente procedura mediante presentazione della domanda.

Le comunicazioni avverranno mediante invio di PEC all'indirizzo indicato nella domanda medesima.

Art. 21 - Responsabile del procedimento e chiarimenti

Il Responsabile del procedimento è la Responsabile dell'Area Servizi Sociali del Comune di Chiari, Dott.ssa Elisa Capra.

Gli Enti partecipanti alla presente procedura potranno richiedere chiarimenti mediante invio di esposto quesito al RUP entro e non oltre il **10° giorno** antecedente la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione.

I chiarimenti resi dall'Amministrazione saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione procedente entro cinque (5) giorni dalle richieste di chiarimento.

Art. 22 - Norme di rinvio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in Premessa.

Art. 23 - Ricorsi.

Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Brescia, nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo, di cui al d.lgs. n. 104/2010 e ss. mm., trattandosi di attività procedimentalizzata inerente la funzione pubblica.

Il Dirigente

Dott. Lorenzo Cattoni

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.